

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica degli art. 60 cpv. 3, 61 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. e) e f), 62 cpv. 2 e 3 della Legge sull'esercizio dei diritti politici [Norme sulla presentazione dell'estratto del casellario giudiziale e deposito delle candidature nelle elezioni]**

del 25 giugno 2007

### **Premessa**

L'obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziale per il deposito delle candidature entrata in vigore il 1.1.2007 è una misura simbolica che, all'atto pratico, fornisce agli elettori un'informazione parziale e per certi versi fuorviante, perché rischia di essere considerata, a torto, esaustiva. Infatti, negli estratti non figurano le indicazioni sui casi non ancora cresciuti in giudicato. Inoltre, riguardo alle condanne definitive, se concernono reati di lieve entità, esse sono riportate solo se assai recenti (vengono eliminate al termine del periodo di prova, che dura da due a cinque anni), mentre se riguardano reati gravi nel nostro Cantone l'opinione pubblica è già ampiamente informata. Quest'ultima considerazione ha maggior peso se riferita a realtà comunali.

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di rinunciare alla presentazione dell'estratto del casellario giudiziale per i candidati per le elezioni comunali, subordinatamente al solo Consiglio comunale. Parallelamente si propongono misure per semplificare la procedura del deposito delle candidature.

L'iniziativa riveste carattere urgente, considerato l'avvicinarsi delle prossime elezioni comunali. Inoltre il regolamento d'applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici è tutt'ora silente riguardo agli estratti del casellario giudiziale per le elezioni comunali.

L'articolo 23 del Regolamento di applicazione della Legge sull'esercizio dei diritti politici fissa la scadenza del termine per il deposito delle candidature alle ore 18.00 del sett'ultimo lunedì prima del giorno dell'elezione. Il lunedì seguente alle ore 18.00 le candidature diventano definitive; le liste e le candidature incomplete sono stralciate.

In occasione delle ultime elezioni cantonali del 1° aprile 2007, al momento in cui le liste diventavano definitive mancava l'estratto del casellario giudiziale di nove candidati, che lo hanno comunque trasmesso nei giorni successivi. Il Consiglio di Stato ha, in ogni caso, ammesso anche tali candidature in considerazione del fatto che le domande di rilascio del documento erano state inoltrate all'Ufficio federale di giustizia prima della scadenza del termine ultimo di presentazione. Contro la decisione governativa di ammettere tali candidature, è però tuttora pendente un ricorso davanti al Tribunale federale.

La situazione attualmente vigente non è soddisfacente, perché vi è insicurezza giuridica sulla facoltà o meno di decidere lo stralcio nel caso di mancata presentazione dell'estratto del casellario giudiziale. Inoltre, poiché spetta ai Comuni verificare le candidature, vi è il rischio di una grande confusione e dell'adozione di una prassi non uniforme.

Una soluzione potrebbe essere quella dello stralcio nel caso di candidature sprovviste dell'estratto del casellario giudiziale. Con questa sanzione si risolverebbe il problema emerso in occasione delle recenti elezioni cantonali, indipendentemente dalla decisione del Tribunale federale. C'è tuttavia il rischio concreto che molte candidature dovranno essere stralciate perché, in modo particolare nei Comuni, parecchi candidati vengono trovati all'ultimo momento. Inoltre, alle elezioni comunali partecipano migliaia di

candidati che domanderanno all'Ufficio federale di giustizia il documento nello spazio di pochi giorni. A titolo statistico, il 4 aprile 2004 ha avuto luogo il rinnovo dei poteri comunali in 163 Comuni (nei 41 Comuni in cui si stavano ultimando i progetti di fusione si è votato in date successive), che ha coinvolto 1713 candidati di 401 liste per il Municipio e 6097 candidati di 410 liste per il Consiglio comunale. Per confronto, nelle elezioni cantonali del 1° aprile 2007 vi erano 645 candidati di 13 liste per il Gran Consiglio e 42 candidati di 10 liste per il Consiglio di Stato. In quest'ottica, l'iniziativa deve essere considerata anche come un tentativo di snellire le procedure burocratiche.

### **Proposte di modifica della LEDP**

1. Migliore soluzione, e in questo senso si indirizza la proposta principale dell'iniziativa, è la soppressione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale nel caso di elezioni comunali, con l'introduzione della sanzione dello stralcio nel caso di candidature sprovviste dell'estratto del casellario giudiziale, limitata alle elezioni cantonali e federali.

Questa possibilità consentirebbe di risolvere i problemi esposti nella premessa. D'altronde, a livello comunale, le persone sono maggiormente conosciute e gli interessi in gioco sono minori. Si potrebbe quindi colmare la lacuna della sanzione dello stralcio, limitando la misura alle elezioni cantonali, ivi compresi i giudici di pace, e federali (Consiglio degli Stati).

**Questa ipotesi comporterebbe la modificazione degli artt. 60 e 62 della LEDP.**

#### **Art. 60 cpv. 3**

*<sup>3</sup>Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:*

- *la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;*
- *l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'art. 1 cpv. 3; il regolamento disciplina i particolari.*

Con la formulazione proposta si mantiene l'obbligo della presentazione dell'estratto del casellario giudiziale per le elezioni cantonali, compresa quella del Consiglio degli Stati che, dal punto di vista formale, è anch'essa un'elezione cantonale. Per contro, sono escluse da questo obbligo le elezioni comunali.

In subordine sarebbe ipotizzabile limitare l'esenzione dalla presentazione dell'estratto del casellario giudiziale ai soli candidati per il Consiglio comunale, mantenendo l'obbligo per i candidati al Municipio. Il loro numero è comunque elevato poiché è circa tre volte quello dei candidati in occasione delle elezioni cantonali. Comunque, in questa ipotesi, il secondo punto dell'articolo 60 capoverso 3 dovrebbe avere il seguente tenore: *«l'estratto del casellario giudiziale, ad eccezione dell'elezione del Consiglio comunale; il regolamento disciplina i particolari»*.

2. Attualmente la procedura per il deposito delle candidature prevede che le proposte di lista devono essere depositate in doppio esemplare originale. La norma pare oggi sorpassata. Grazie ai mezzi a disposizione (fotocopiatrici, eccetera), per le autorità è sufficiente un solo esemplare. Inoltre, l'attuale norma, potrebbe portare disguidi. È già successo che, all'atto del deposito di una proposta, il rappresentante disponendo di un solo esemplare ha dovuto raccogliere di nuovo l'adesione dei proponenti nello spazio di pochi giorni, pena lo stralcio della lista.

#### **Art. 61 cpv. 1**

<sup>1</sup>*La proposta di candidati deve essere depositata in originale nel luogo ed entro il termine fissati nel regolamento.*

3. Si rafforza nella legge il principio secondo cui il Consiglio di Stato e il Sindaco, nell'esame della proposta, verificano la completezza della documentazione. Al momento queste mancanze rientrano nella categoria dei semplici vizi formali.

**Art. 62 cpv. 1 lett. e) e f)**

*e) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;*

*f) per rimediare a semplici vizi formali.*

4. Si precisa, per evitare equivoci, che anche le persone designate in sostituzione di candidati stralciati o per completare la lista devono depositare l'estratto del casellario giudiziale. Ciò è motivato da ragioni di parità di trattamento nei confronti degli altri candidati e dall'esigenza di evitare l'aggiramento dell'obbligo mediante la designazione dei candidati con iscrizioni nell'estratto solo in un secondo tempo. Occorre comunque tenere presente che i tempi per il rilascio dell'estratto del casellario giudiziale in questi casi possono rendere problematica la candidatura.

**Art. 62 cpv. 2**

<sup>2</sup>*I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono depositare i documenti indicati nell'art. 60 cpv. 3.*

5. Si introduce la base legale esplicita per decidere lo stralcio delle candidature depositate senza la documentazione completa e si approfitta, per maggiore chiarezza, di precisare che il mancato deposito della cauzione comporta lo stralcio della lista.

**Art. 62 cpv. 3**

<sup>3</sup>*La mancata correzione in tempo utile della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano nei tempi e nella forma prescritti dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.*

Riccardo Calastri

Bagutti - Bergonzoli - Celio - Colombo - David -

Dominé - Galusero - Garzoli - Gianora - Gobbi N. -

Krüsi - Merlini - Pellanda - Polli - Righinetti -

Viscardi - Weber